

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII  
N. 140

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1989

Risoluzione  
su aspetti giuridici e azioni di sostegno sulle stazioni radio  
locali

*Annunziata il 13 settembre 1989*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Ford relativa alle radio locali (doc. B2-1377/87),

avendo delegato il 17 febbraio 1989 il potere deliberante alla propria commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A-153/89),

A. richiamate le proprie precedenti risoluzioni in materia di radiodiffusione

con le quali invitava la Commissione a predisporre proposte di armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo settore (1),

B. richiamato il rapporto Adonnino sull'Europa dei cittadini nel quale si esprime la necessità di favorire l'integra-

(1) Relazioni: Hahn doc. 1-1013/81, JO n. C 087 del 5 aprile 1982, p. 110; doc. A2-0075/85, JO n. C 288 dell'11 novembre 1985, p. 9; Arfé doc. 1-1541/83, JO n. C 117 del 30 aprile 1984, p. 201; Hutton doc. 1-1523/83, JO n. C 127 del 14 maggio 1984, p. 147; Barzanti doc. A2-246/87, JO n. C 049 del 22 febbraio 1988, pp. 46 e 64.

zione europea attraverso il sostegno alla trasmissione-ricezione dei programmi radiodiffusi in tutto il territorio della Comunità (2);

C. convinto che sia compito essenziale delle istituzioni comunitarie intervenire per eliminare gli ostacoli giuridici che si frappongono alla libera circolazione dell'informazione al di là delle frontiere intracomunitarie e alla integrazione dei popoli della Comunità moltiplicando la possibilità di informazione reciproca, per accrescere il senso di una comune appartenenza;

D. consapevole che per l'effetto delle nuove tecnologie la liberalizzazione delle trasmissioni deve avvenire sia per i servizi diffusi direttamente (interconnessione strutturale) sia attraverso lo scambio via cassetta di produzioni (interconnessione funzionale) tra soggetti operanti in ambito locale o regionale;

E. avendo presente il fatto che i sistemi di diffusione via satellite e le nuove tecnologie aprono nuove possibilità di collaborazione per l'emittenza radiofonica di diverse dimensioni e diverse caratteristiche;

F. consapevole che nell'ultimo decennio il fenomeno delle radio private, ed in particolare di quelle locali, ha avuto uno sviluppo senza precedenti nella maggior parte degli Stati membri quantitativamente superiore allo sviluppo delle stesse emittenti televisive;

G. convinto che lo sviluppo di tali emittenti sia la riprova del pluralismo e della ricchezza delle radici culturali dei popoli europei e che in tale prospettiva questo fenomeno debba essere tutelato anche in sede comunitaria e non lasciato in balia della logica del mercato per il rischio che esse si riducano a semplice mezzo di ridiffusione;

H. consapevole che l'importanza delle emittenti locali (non commerciali) in forma associativa è stata già riconosciuta in alcuni Paesi dove è in funzione un Fondo per le radio non commerciali finanziato attraverso il versamento di una piccola quota dei benefici pubblicitari nel settore dell'audiovisivo, così come tra l'altro auspicato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione n. 1067 del 1987;

invita la Commissione delle Comunità europee ed il Consiglio, per quanto di rispettiva competenza a:

1. approfondire la conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno delle radio emittenti effettuando uno specifico studio nell'ambito del programma Media con specifica attenzione agli ambiti locali;

2. favorire secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la libera prestazione dei servizi anche in campo radiofonico, concedendo, se del caso, esenzioni di categoria ad accordi fra emittenti locali in particolare nelle regioni transfrontaliere;

3. raccomandare agli Stati membri l'adozione di misure anche finanziarie a tutela e sviluppo dell'emittenza locale;

4. procedere alla costituzione di un gruppo di contatto presso la Commissione, nel quale siano rappresentati oltre alle amministrazioni nazionali anche le associazioni rappresentative delle emittenti locali;

5. favorire anche attraverso la promozione di gruppi europei di interesse economico fra i soggetti interessati lo scambio di produzioni proprie e di personale, la distribuzione-radiodiffusione di programmi prodotti da radio emittenti locali di altri Paesi membri e l'attuazione di programmi di scambio o distacco temporaneo di propri dipendenti o opera-

(2) Vedi rapporto: Adonnino in Bollettino C.E. suppl. 7/85.

tori professionisti (anche attraverso la formula dello stage-tirocinio);

6. favorire la coproduzione di programmi di interesse comunitario anche se a soggetto locale (ad esempio su aspetti peculiari della musica, della storia, delle culture locali) ed in collaborazione con strutture produttive indipendenti;

7. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Com-

missione ed al Consiglio dei ministri nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

FRANÇOIS MUSSO  
*Vicepresidente*